

14/19
2x

MINUTA

TORNI SETTORE AMBIENTE



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0070747/2009 - 24/04/2009
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 102/IPPC/2009

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A.
Codice Fiscale

00700440282
80006510285

D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA

Punto 6.7 dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59

Punto V.6 dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

Revoca e sostituzione Provvedimento Regionale n. 66 del 04/09/2007.

Ditta: DE ANGELI PRODOTTI SRL
Sede attività: Via dell'Industria, 1
Comune: 35023 BAGNOLI DI SOPRA PD

Sede legale: Via dell'Industria, 1 - Bagnoli Di Sopra (PD)
Partita I.V.A: 03585010287

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

D. Lgs n. 59/2005";

- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- PRESO ATTO che per gli impianti al punto 6.7 dell'all. I del D.Lgs 59/2005 non sono ancora state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamenti superficiali di metalli come previsto per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007;

- **CONSIDERATO:**

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
 - che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
 - che l'allegato II del D. Lgs 59/2005 riporta "l'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
 2. Autorizzazione allo scarico.
 3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
 4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
 5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
 6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
 7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
 8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;
 - che comunque per le attività svolte dalla Ditta nel medesimo sito produttivo e non normate dal D.Lgs. 59/2005 vanno osservate le prescrizioni/disposizioni del D.Lgs. 152/2006 anche sulla base del principio dell'applicazione delle migliori tecnologie ambientali;
- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 6.7 dell'allegato I del D.Lgs 59/2005 e nell'allegato V.6 dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;
- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;
- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 66 del 04/09/2007 rilasciata dalla Regione Veneto alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005, (come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 31/05/2007 per il punto 6.7 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005) e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 07/12/2007 prot. n. 14918;
- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale regionale provvisoria n. 66 del 04/09/2007:
- Autorizzazione allo scarico acque reflue nere in pubblica fognatura n. 000698/2003 emessa dal Centro Veneto Servizi Spa di Monselice il 14/06/2004;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 4314/EM rilasciata dalla Provincia di Padova in data 07/01/2004;
- VISTA la domanda di modifica non sostanziale ai sensi del D. Lgs 59/2005, acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 10/07/2008 con prot. n. 100512, e le successive integrazioni prot. n. 188503 del 22/12/2008, prot. n. 190732 del

29/12/2008, prot. n. 17187 del 30/01/2009, prot. n. 46608 del 17/03/2009 e prot. n. 64869 del 15/04/2009;

- VISTA la comunicazione della Provincia di Padova di avvio del procedimento del 03/12/2008 prot. n. 178852;
- RITENUTO di revocare e sostituire l'autorizzazione regionale integrata ambientale provvisoria n. 66 del 04/09/2007 e l'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera n. 4314/EM del 07/01/2004 a seguito della presentazione della soprarchiamata domanda di modifica non sostanziale;
- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

DECRETA

Art. 1 L'autorizzazione integrata ambientale n. 66 del 04/09/2007 rilasciata dalla Regione Veneto alla Ditta DE ANGELI PRODOTTI SRL di BAGNOLI DI SOPRA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, L.R. 26/07 e DGRV nn. 668/07 e 2493/07 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.

Art. 2 Le autorizzazioni settoriali n. 2771/EC/203/1999 del 25/05/99, n. 2792/EC/203/1999 del 09/06/99, n. 2852/EC/203/1999 del 29/06/99, n. 3037/EC/203/2000 del 23/03/2000, n. 3071/EC/203/2000 del 26/05/2000, n. 3397/EC/203/2001 del 19/01/01, n. 3424/EC/203/2001 del 15/02/01, n. 3482/EC/203/2001 del 14/05/01, n. 4314/EM del 07/01/04, n. 4566/EM del 26/08/04, n. 4606/EM del 15/10/04 rilasciate alle ditte DE ANGELI PRODOTTI S.P.A. e DE ANGELI PRODOTTI S.R.L. di BAGNOLI DI SOPRA ai sensi dell'art. 12 e 15 a) del D.P.R. 203/88 sono **revocate e sostituite** dal presente provvedimento.

Art. 3 Alla Ditta DE ANGELI PRODOTTI SRL di BAGNOLI DI SOPRA è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria per la prosecuzione dell'attività e la modifica non sostanziale dell'impianto di produzione conduttori smaltati ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e in particolare per le attività previste dall'allegato I del suddetto D. Lgs. individuate al punto 6.7.

Art. 4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1 La Ditta è autorizzata alla prosecuzione dell'attività e la modifica non sostanziale dell'impianto di produzione conduttori smaltati comportanti emissioni in atmosfera, subordinate all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

4.1.1 I valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	FASE	POLVERI	
		(g/h)	(mg/Nm ³)
45	Saldatura	13	-
46	Trafilatura	-	20

CAMINO N.	FASE	Polveri (mg/Nm ³)
2	Forno	3
3	Raffreddamento	3
4	Forno	3
6	Raffreddamento	3
6	Forno	3
7	Forno	3
8	Forno	3
9	Forno	3
14	Forno	3
15	Raffreddamento	3
16	Forno	3
17	Raffreddamento	3
18	Forno	3
19	Raffreddamento	3
20	Forno	3
21	Raffreddamento	3
22	Forno	3
23	Raffreddamento	3
24	Raffreddamento	3
25	Forno	3
26	Raffreddamento	3
27	Raffreddamento	3
44	Forni + raffreddamento	3
47	Forno	3
48	Raffreddamento	3
49	Forno	3
50	Raffreddamento	3
51	Forno	3
52	Raffreddamento	3
53	Forno	3
54	Raffreddamento	3
55	Forno	3
56	Raffreddamento	3
57	Forno	3
58	Raffreddamento	3
61	Forno	3
63	Forno	3
64	Raffreddamento	3

CAMINO N.	FASE	Polveri (mg/Nm ³)
65	Raffreddamento	3
66	Raffreddamento	3
67	Forno	3
68	Raffreddamento	3
69	Forno	3
70	Raffreddamento	3
71	Forno	3
72	Raffreddamento	3
73	Forno	3
74	Forno	3
75	Raffreddamento	3
75A	Raffreddamento	3
76	Forno	3
77	Forno	3
78	Raffreddamento	3
79	Raffreddamento	3
80	Raffreddamento	3
81	Forno	3
82	Forno	3
83	Raffreddamento	3
84	Forno	3
85	Forno	3
86	Raffreddamento	3
87	Raffreddamento	3
88	Forno	3
89	Forno	3
90	Raffreddamento	3
91	Raffreddamento	3
92	Raffreddamento	3
93	Forno	3
94	Forno	3
95	Forno	3
96	Raffreddamento	3
97	Raffreddamento	3
98	Raffreddamento	3
99	Raffreddamento	3
100	Forno	3
101	Forno	3

4.1.2 il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno annuale;

4.1.3 in riferimento al post-ossidatore catalitico (camino n. 55):

- a) in caso di avaria o manutenzione del **post-ossidatore** la ditta dovrà interrompere la produzione; il flusso d'aria derivante dalle macchine potrà essere deviato al **camino di emergenza** (cioè dopo la sola prima ossidazione) solo per il tempo necessario al ripristino che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile; inoltre dovrà essere tenuta registrazione degli eventuali episodi nei quali si renda necessaria tale deviazione e la valvola che regola il suo utilizzo dovrà essere sigillata;
- b) sul post-ossidatore catalitico deve essere installato un **sistema di registrazione** in continuo della temperatura sigillato e dotato di allarme visivo e sonoro che si attivi in caso di anomalie nel funzionamento; la temperatura in camera di ossidazione non deve scendere sotto i 700°C;

4.1.4 per quanto riguarda le **emissioni di Sostanze Organiche Volatili** soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006:

a) i valori di emissione negli scarichi gassosi relativi alla fase di **rivestimento di filo per avvolgimento** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	FASE	COV (mg/Nm ³) esprese in COT	CAMINO N.	FASE	COV (mg/Nm ³) esprese in COT
2	Forno	16	65	Raffreddamento	16
3	Raffreddamento	16	66	Raffreddamento	16
4	Forno	16	67	Forno	16
5	Raffreddamento	16	68	Raffreddamento	16
6	Forno	16	69	Forno	16
7	Forno	16	70	Raffreddamento	16
8	Forno	16	71	Forno	16
9	Forno	16	72	Raffreddamento	16
14	Forno	16	73	Forno	16
15	Raffreddamento	16	74	Forno	16
16	Forno	16	75	Raffreddamento	16
17	Raffreddamento	16	75A	Raffreddamento	16
18	Forno	16	76	Forno	16
19	Raffreddamento	16	77	Forno	16
20	Forno	16	78	Raffreddamento	16
21	Raffreddamento	16	79	Raffreddamento	16
22	Forno	16	80	Raffreddamento	16
23	Raffreddamento	16	81	Forno	16
24	Raffreddamento	16	82	Forno	16
25	Forno	16	83	Raffreddamento	16
26	Raffreddamento	16	84	Forno	16
27	Raffreddamento	16	85	Forno	16
44	Forni + raffreddamento	16	86	Raffreddamento	16
47	Forno	16	87	Raffreddamento	16
48	Raffreddamento	16	88	Forno	16
49	Forno	16	89	Forno	16
50	Raffreddamento	16	90	Raffreddamento	16
51	Forno	16	91	Raffreddamento	16
52	Raffreddamento	16	92	Raffreddamento	16
53	Forno	16	93	Forno	16
54	Raffreddamento	16	94	Forno	16
55	Forno	16	95	Forno	16
56	Raffreddamento	16	96	Raffreddamento	16
57	Forno	16	97	Raffreddamento	16
58	Raffreddamento	16	98	Raffreddamento	16
61	Forno	16	99	Raffreddamento	16
63	Forno	16	100	Forno	16
64	Raffreddamento	16	101	Forno	16

il **consumo massimo annuale** di solvente non dovrà essere superiore a :

Consumo massimo annuale di solvente (kg/anno)
798.767

l'emissione massima totale (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) riferita al fattore di emissione non dovrà essere superiore a:

D.Lgs.152/2006 Parte V All. 3	ATTIVITA'	MATERIE O PRODOTTI LAVORATI	FATTORE DI EMISSIONE (g/kg)
PUNTO 9	Rivestimento di filo per avvolgimento	Kg di filo rivestito con diametro medio del filo di mm. 1,5	5

b) i valori di emissione negli scarichi gassosi relativi alla fase di **pulizia di superficie** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	FASE	COV (mg/Nm ³) esprese in COT
102	Pulizia con solvente	73
103	Pulizia con solvente	73
104	Pulizia con solvente	73
105	Pulizia con solvente	73

le emissioni diffuse totali (F) non dovranno essere superiori a:

Consumo annuo	Emissioni diffuse totali (F) di COV
≤ 10 t/anno	20 % dell'input reale (I1 + I2)
> 10 t/anno	15 % dell'input reale (I1 + I2)

il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a :

Consumo massimo teorico di solvente (kg/anno)
11.200

l'emissione massima totale (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) non dovrà essere superiore a:

Emissioni totali massime teoriche di COV (kg/anno)
3.200

- c) il gestore raccoglie nel corso dell'anno di competenza **tutti i dati** necessari ad elaborare ed aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell'All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo;
- d) alla Provincia e all'ARPAV deve pervenire, con cadenza almeno annuale (entro il 31 gennaio), un **unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo (suddiviso per le due attività autorizzate)** per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, insieme a **tutti i dati raccolti**, i quali consentano di verificare la conformità dell'impianto e delle attività alle prescrizioni dell'autorizzazione; in particolare:
- certificati delle analisi annuali alle emissioni a camino eseguite nel periodo di competenza
 - prospetto riassuntivo dei solventi smaltiti come rifiuti (O6)
 - prospetto riassuntivo dei solventi eliminati nelle acque (O2)
 - quantitativo dei solventi eliminati come residuo nei prodotti (O3)
 - quantitativo dei solventi persi per reazioni chimiche/fisiche (es. combustori) (O5)

- dati relativi a tutte le altre voci del Piano di Gestione dei Solventi (O7, O8, O9)
 - dato riassuntivo dei solventi recuperati (es. distillazione) ricavato dal registro di annotazione (I2)
 - dati di efficienza dei sistemi di abbattimento
- e) per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa, devono essere utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI dell'All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, con le modalità indicate nella parte I;

4.1.5 la ditta dovrà dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
- un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
- oppure
- un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
 - un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività;

4.1.6 i sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

4.1.7 le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;

4.1.8 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

4.1.9 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

4.1.10 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

4.1.11 ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, la ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai **camini n. 84, 85, 86, 87, 102, 103, 104**

7

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

e **105 almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio; durante il periodo di marcia controllata di **15 (quindici) giorni successivi** alla messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell' 11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i **45 (quarantacinque) giorni successivi** alla messa a regime, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;

4.1.12 dovrà essere effettuato il **campionamento** per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati relativi ai **camini n. 45 e 46** presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell' 11/05/1999; la Ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi, **entro i 60 giorni successivi** alla notifica del presente provvedimento; contestualmente dovrà essere effettuato il campionamento delle **Sostanze Inorganiche Tab. B classe III** per il **camino n. 45**; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;

4.1.13 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da **almeno tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;

4.1.14 **tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III* e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

4.2 In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

Art. 5 **SCARICHI IDRICI**

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente per gli scarichi in pubblica fognatura. La ditta è tenuta:

- a) a mantenere vigente l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, di cui è già in possesso, per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) in caso di aggiornamento della suddetta autorizzazione, la ditta deve trasmetterne copia alla Provincia di Padova;
- c) in caso di variazione del ricettore degli scarichi, la ditta deve presentare preventiva domanda di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale alla Provincia di Padova.

Art. 6 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha **validità** fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il **03/09/2013**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nella singola autorizzazione settoriale allegata al presente provvedimento.**

Art. 7 La ditta dovrà presentare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla Delibera G.R. n. 668/2007 e cioè entro sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali.

- Art. 8 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- Art. 9 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 10 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione dei poteri di ordinanza e delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- Art. 11 **La presente autorizzazione integrata ambientale provvisoria è rilasciata ai soli fini della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti: con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ed eventualmente in materia di concessione idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, consorzi di Bonifica).**
- Art. 12 L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione:
- a seguito di ulteriori verifiche
 - ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005
 - su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente
 - a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera
 - a seguito dell'entrata in vigore della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006
 - a seguito dell'individuazione di migliori tecniche disponibili
 - qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- Art. 13 Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- Art. 14 Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, al Comune di BAGNOLI DI SOPRA e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 9 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Livio Baracco)

